

Co.Re.Com. Cal./FG

## DELIBERAZIONE N. 235

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA -xxx di Murino xxx. c/FASTWEB xxx

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 29/11/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 27 giugno 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 29716, con cui la xxxx ne ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la Società Fastweb xxxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS. e ss. mm. e ii.;

la nota del 4 luglio 2012, prot. n. 30700, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La ricorrente ha dichiarato quanto segue:

il 16 dicembre 2012, l'avv. xxxx, "legale aziendale" ed, anche, "incaricata a gestire le varie utenze", ha sottoscritto proposta di abbonamento "partita iva x 2";

nonostante i numerosi solleciti, l'attivazione non ha avuto mai luogo;

il 26 aprile 2012, il gestore donating ha rilasciato la linea, lasciando l'azienda senza servizio Voce e Adsl.

Per i suesposti motivi, l'istante, il 17 giugno 2012, ha promosso davanti a questo Co.Re.Com., il tentativo di conciliazione conclusosi con un verbale negativo, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura, per mancata adesione dell'operatore.

Il 27 giugno 2012, con istanza introduttiva del presente contenzioso, il ricorrente ha ribadito le proprie doglianze ed ha avanzato le medesime pretese già proposte in sede di tentativo di conciliazione, e ha richiesto a questo Co.Re.Com. il risarcimento per inadempienza contrattuale, nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00).

A seguito di nota di avvio del procedimento del 4 luglio 2012, Fastweb, con memoria difensiva del 2 agosto 2012, ha controdedotto ai rilievi sollevati dall'odierno ricorrente.

Ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della xxx, poiché alcun contratto è stato mai concluso con l'odierna ricorrente. Difatti, la numerazione xxxx, oggetto di istanza, è intestata allo Studio Legale xxx;

lo Studio Legale xxx ha già proposto una identica istanza per la definizione della controversia;

l'istante ha richiesto solamente il risarcimento danni nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) e l'istanza dovrà essere rigettata;

il 19 dicembre 2011, lo Studio Legale xxx ha sottoscritto una proposta di abbonamento relativa all'utenza xxxx;

la procedura di migrazione del numero, che si trovava nella rete dell'operatore Teletù, è stata avviata ed espletata il 26 aprile 2012 (sino a questa data la linea è rimasta a Teletù);

espletata la procedura di migrazione, l'istante ha rifiutato l'attivazione asserendo di non essere più interessata al servizio Fastweb, non consentendo di predisporre gli apparati necessari al collegamento alla rete telefonica;

il 3 maggio 2012, Teletù ha avviato la procedura di migrazione della linea;

il 4 maggio 2012, Fastweb ha "processato" la fase 2 della migrazione, nel mentre Teletù non ha avviato la fase 3 conclusiva della migrazione che "non è stata espletata ed è stata annullata";

nessuna responsabilità potrà essere imputabile a Fastweb né per il mancato espletamento della migrazione, né per l'asserita mancata attivazione dei servizi a cui ha rinunciato la stessa istante, che ha chiesto la migrazione della linea nella rete dell'operatore Teletù.

### Motivi della decisione

#### 1. In tema di rito.

Preliminarmente, è opportuno osservare che l'utenza xxx, indicata nell'istanza de qua, non risulta intestata alla xxxx.

Siffatta circostanza è evidenziata nelle memorie dell'8 agosto 2012, con le quali Fastweb precisa: "alcun contratto è mai stato concluso tra Fastweb xxx e xxxx. La numerazione oggetto di istanza xxxx è, infatti, intestata allo Studio Legale xxx"

Peraltro, dalla documentazione in atti, e nello specifico dalla proposta di abbonamento relativa all'utenza xxx, sottoscritta il 19 dicembre 2011 dalla cliente xxx, si evince, concretamente, che l'utenza è intestata allo Studio Legale xxx.

Per di più, a conferma della titolarità dell'utenza, è opportuno, anche, evidenziare che l'avv. xxx ha depositato un'altra istanza, del 25 giugno 2012, prot. 29919 (per come è desumibile dagli atti e per quanto confermato dall'Ufficio

istruttorio), afferente, anche, alla medesima utenza, in qualità non di "legale aziendale della xxx", bensì quale utente che ha subito un disservizio.

Alla luce dell'istruttoria condotta, appare, dunque, accertato che l'odierna ricorrente non ha concluso nessun contratto con Fastweb, e ne deriva, dunque, che la domanda avanzata dalla stessa è inammissibile per carenza di legittimazione attiva e, come tale, è rigettata.

## **2 Con riferimento alle spese di procedura**

Per quanto sopra precisato, si ritiene equo compensare le spese della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) L'istanza presentata dalla xxx, in data 27 giugno 2012, rubricata al protocollo n. 29716, è inammissibile per carenza di legittimazione attiva ed è, dunque, rigettata.
- 2) Le spese di procedura sono compensate tra le parti.
- 3) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti  
f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

**Il Presidente**  
f.to Prof. Alessandro Manganaro

**V. Il Direttore del Co.Re.Com.**  
f.to Avv. Rosario Carnevale